

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Giancarlo Davide Colangelo membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- prof. avv. Andrea Barengi membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

seduta del 12.02.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 10.10.2012, facendo seguito al reclamo presentato il 12.11.2012 e non riscontrato dall'intermediario, il ricorrente si duole della condotta di quest'ultimo relativamente alla gestione di un titolo per € 8.000,00 versato sul conto corrente del ricorrente e poi richiamato in seguito ad accordi intervenuti tra il ricorrente e il traente per il pagamento con bonifico bancario della stessa somma portata dal titolo. Il ricorrente lamenta in particolare, e di tanto chiede che sia il trattario a rispondere nei suoi confronti in via risarcitoria, il mancato addebito della penalità del 10% prevista dalla disciplina sanzionatoria in tema di assegni (art. 3, l. 386/1990). Osserva infatti che l'illecito si sarebbe consumato in data 3.10.12 con la presentazione in stanza di compensazione, questa essendo la sola spiegazione del mancato pagamento.

L'intermediario, considerando pretestuosa la domanda formulata dal ricorrente, osserva nelle sue controdeduzioni, che nel caso di specie non risultano integrati gli estremi della previsione normativa invocata, non essendosi verificato il presupposto dell'«impagato» sul titolo, che era stato in effetti addebitato in data 4.10 e poi stornato, in seguito alla richiesta di richiamo, in data 8.10 sul conto corrente del traente, come risulta dalla documentazione

fornita e non contestata, e che esso era stato richiamato in seguito, come appare pacifico, ad accordi intervenuti tra il traente e il beneficiario per il pagamento dell'importo facciale con altro mezzo. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Osserva il Collegio che la domanda non merita accoglimento.

Nel caso di specie risulta che l'assegno è stato negoziato il 1.10, è pervenuto in stanza di compensazione il 3.10 e annotato sul c/c del traente il 4.10, per essere richiamato l'8.10, dopo ordine di bonifico impartito ad altro intermediario dal traente a favore del beneficiario in data 4.10 (bonifico eseguito il 5.10 e disponibile dall'8.10), ed è stato quindi stornato dal c/c del traente in data 8.10.

Pervero la disciplina legale in materia di assegni riferisce l'ipotesi della penalità che il traente è tenuto a corrispondere in ipotesi di assegno impagato al caso, appunto, in cui l'assegno sia risultato impagato per difetto di provvista, mentre nel caso di specie risulta pacificamente che era intervenuto un accordo tra il traente e il beneficiario per la regolazione diretta e con altro mezzo dell'importo dovuto a fronte del richiamo da parte del ricorrente dell'assegno già versato, come è infatti avvenuto.

Del resto risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente che l'assegno in questione era stato annotato il 4.10 sul conto corrente del traente come addebito e poi stornato l'8.10 in seguito all'intervenuto richiamo, anche questo del 4.10. Ne deriva che non risulta dimostrato il presupposto (il difetto di provvista) della normativa sanzionatoria.

Solo qualora si fosse consumato l'illecito previsto dalla norma, infatti, si sarebbe potuto affermare il principio, al quale evidentemente si ispira il ricorrente, secondo cui l'applicazione delle misure sanzionatorie, dopo la consumazione dell'illecito, è sottratta alla disponibilità dei privati e non può essere evitata in ragione di un privato regolamento di interessi eventualmente intercorso tra le parti del rapporto cartolare, essendo intesa alla protezione di interessi di carattere non solo privatistico ma anche pubblicistico (come risulta dalla *Nota* 11.07.2003 n. 166009 recante chiarimenti indirizzati in proposito agli intermediari dalla Banca d'Italia).

Appare del resto singolare il comportamento del ricorrente che ha prima aderito senza alcuna precisazione o condizione, in una trattativa peraltro condotta tramite legali, alla richiesta del suo debitore, provvedendo al richiamo del titolo a fronte del pagamento dell'importo facciale, e si è poi rivolto alla banca trattaria per vedersi risarcire del danno pretesamente subito, e di cui invero non ha né allegato né tantomeno dimostrato la sussistenza.

Il ricorso merita in definitiva di essere senz'altro rigettato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI